

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2703 del 13/05/2024
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - DEGLI ANTONI GIORGIO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME TREBBIA E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE IN COMUNE DI BOBBIO (PC), USO IRRIGUO - PROC.: PC18A0012 - SINADOC 3662/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2811 del 13/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici MAGGIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - DEGLI ANTONI GIORGIO - RINNOVO
DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME
TREBBIA E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI
CON CONDOTTA MOBILE IN COMUNE DI BOBBIO (PC), USO IRRIGUO -
PROC.: PC18A0012 - SINADOC 3662/2023**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 2246 del 09/05/2018 questo Servizio, rilasciava, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, al sig. Degli Antoni Giorgio (C.F: DGLGRG74A12A909D), la concessione, con procedura semplificata, avente codice procedimento PC18A0012, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Trebbia, con scadenza fissata al 31/12/2022;
- il sig. Degli Antoni Giorgio (C.F: DGLGRG74A12A909D), in data 27/12/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 212248), ha chiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Cognolo, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, fronte mappale n. 40; coordinate UTM-RER: X: 531.986 - Y: 958.870;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.600 m³/annui;

- la condotta idrica mobile di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Fiume Trebbia per un tratto di lunghezza di 50 m circa, con occupazione non permanente e stagionale;

CONSIDERATO che la domanda di rinnovo sopra descritta presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lettera b), del R.R. 41/2001, poiché il prelievo è finalizzato all'uso irriguo, è effettuato con opere mobili e la portata massima non è superiore a 2 l/s;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che il prelievo di cui trattasi è ubicato nel sito Rete Natura 2000 IT4010011 "Fiume Trebbia da Perino a Bobbio";

RICHIAMATO l'esito positivo della pre-valutazione d'incidenza espletata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna, e trasmessa con nota del 23/04/2018, prot. ARPAE n. 6707 in pari data, contenente la seguente prescrizione "che sia garantito il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del F. Trebbia come definito dal Piano di tutela delle Acque (PTA)";

PRESO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1174/2023, con nota qui pervenuta in data 15/04/2024 (assunta al prot. ARPAE n. 69611), il Concessionario ha dichiarato che l'intervento/attività ricade nelle

tipologie di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna, vale a dire che sono già stati ritenuti compatibili con la corretta gestione dei siti Natura 2000, di cui alla D.D. Regione Emilia-Romagna 3 luglio 2023, n. 14585 – Allegato A di cui al punto 38 B *RINNOVO DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUA SUPERFICIALE DA CORSI D'ACQUA NATURALI AD USO AGRICOLO O ZOOTECNICO*, in quanto si rispettano le Condizioni d'Obbligo stabilite;

DATO ATTO che la verifica di corrispondenza effettuata ai sensi del punto 5.3 della D.G.R. n. 1174/2023, sulla base della sopra descritta dichiarazione resa dal Concessionario, si è conclusa con esito positivo in quanto:

- la valutazione di incidenza già effettuata in sede di rilascio della concessione originaria di derivazione dell'acqua è stata positiva ed il Concessionario ha dichiarato di aver rispettato le prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza;
- non si tratta di rilascio di una nuova concessione, bensì di un rinnovo che avviene senza variazioni rispetto alla precedente concessione;
- la derivazione è di tipo provvisorio e stagionale, non è realizzata in acque lentiche, né utilizzando acque sorgentizie;
- l'attività di derivazione in oggetto risulta rientrare nella categoria 38 B della succitata Determinazione Dirigenziale n. 14585/2023 (ACQUE LOTICHE) purché vengano rispettate le ulteriori Condizioni d'Obbligo indicate nella succitata Determina medesimo documento, che sono state pertanto riportate anche all'art. 8 del disciplinare di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario e allegato al presente atto quale sua parte integrante;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE il 07/03/2024 con il n. 45052);

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola” e che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al

2024, visto il volume da concedere, corrisponde a 14,24 €;

- che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo in quanto legato al solo periodo di prelievo della risorsa idrica demaniale qui concesso e che, pertanto, quanto dovuto per il canone annuo 2024, è determinato nell'importo minimo pari a 148,47 €;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- pertanto, l'importo complessivo del canone annuale dovuto (sia per la derivazione di acqua pubblica sia per l'occupazione di terreni demaniali), **per l'anno 2024, ammonta a 162,71 €;**

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024;
- ha versato in data 29/05/2018 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di

interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC18A0012;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al sig. Degli Antoni Giorgio (C.F: DGLGRG74A12A909D), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, codice pratica PC18A0012, ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Cognolo, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, fronte mappale n. 40; coordinate UTM-RER: X: 531.986 - Y: 958.870;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.600 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: Fiume Trebbia, cod. IT080109000000006_7_8ER ;
 - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Fiume Trebbia per un tratto di lunghezza di 50 m circa, con occupazione non permanente e stagionale;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2028**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/05/2024;
4. **di dare atto** che il concessionario ha corrisposto:
 - a. quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 €;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione temporanea di terreni demaniali, rilasciata al sig. Degli Antoni Giorgio (C.F: DGLGRG74A12A909D) - codice pratica PC18A0012.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da pompa a scoppio della potenza di 4 kw, mediante tubi di pescaggio, posti in una piccola depressione naturale con affioramento di acqua di sub-alveo del Fiume Trebbia, attraversando l'area demaniale con una tubatura di circa 50 m;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), Località Cognolo, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, fronte mappale n. 40; coordinate UTM-RER: X: 531.986 - Y: 958.870.
3. L'occupazione temporanea di aree demaniali avviene con condotta mobile con attraversamento del demanio fluviale del Fiume Trebbia per circa 50 m in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 18, fronte mappale n. 40.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione del terreno condotto a orto e frutteto censito al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 18, mappale n. 40 - della superficie complessiva di circa 00.59.13 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 1.600 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Trebbia, cod. IT080109000000006_7_8ER .

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
2. Il canone determinato per l'annualità 2024 ammonta a **162,71 €** e si articola in due componenti, una

relativa al volume d'acqua prelevato (14,24 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (148,47 €).

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario

è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 2,18 m³/s nel periodo estivo e 2,94 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di

prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VINCA

1. La concessione è soggetta alla prescrizione contenuta nella pre-valutazione d'incidenza rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna assunto al prot. ARPAE n. 6707 del 23/04/2018 di seguito riportata: "*sia garantito il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del F. Trebbia come definito dal Piano di tutela delle Acque (PTA)*".
2. La concessione, ai sensi della D.G.R. 1174/2023, è altresì soggetta al rispetto delle Condizioni d'Obbligo di cui alla D.D. n. 14585/2023, Allegato A, "Acque Lotiche", punto 38 B ("*rinnovo di una concessione per la derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali ad uso agricolo o zootecnico in un'area ubicata in collina o in montagna (oltre i 200 m slm)*"):
 - *i P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;*
 - *l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
 - *al termine dei lavori o delle attività stagionali devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*
 - *non sia variato il quantitativo di acqua derivato e il punto di prelievo;*
 - *non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;*
 - *non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;*

- *si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;*
- *non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;*
- *non si effettui la trasformazione dell'uso del suolo;*
- *non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;*
- *sia lasciato defluire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, come disciplinato dalla normativa di settore e rispettando i valori di portata indicati all'articolo 7 comma 9 del presente disciplinare.*

ARTICOLO 9 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza - assunto al prot. ARPAE n 45052 del 07/03/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Degli Antoni Giorgio (C.F: DGLGRG74A12A909D), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 07/05/2024, firmato per accettazione dal concessionario.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE - SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it
(Rif. Sinadoc 3662/2023)

Risposta al prot. n. 41258 del 16/06/2023

Oggetto: Degli Antoni Giorgio - Domanda di rinnovo concessione, ex artt. 27 e 36 del R.R. 41/2001, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Trebbia in Comune di Bobbio (PC), ad uso irrigazione orto - Proc. PC18A0012 - Sinadoc n. 3662/2023 - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto allo scrivente Ufficio Territoriale, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 41258 in data 16/06/2023, il rilascio di "valutazioni idrauliche" in merito al rinnovo della concessione di derivazione avanzata formulata in forma semplificata dal Sig. Degli Antoni Giorgio (nel seguito, *Richiedente*) "sia in merito all'opera di presa mobile costituita da una pompa a scoppio della potenza di 4 kW, e da tubi di pescaggio, posti in una piccola depressione naturale con affioramento di acqua di sub-alveo del fiume Trebbia, sia all'occupazione di area demaniale (attraversamento) con una tubatura di circa 50 m di lunghezza" ad uso irrigazione di terreno ubicato in loc. Cognolo, mappale 18 del foglio 40 dell'N.C.T. del Comune di Bobbio (PC).

Vista la *Documentazione* pervenuta allo scrivente UT: Prot_16-06-2023_0041258_E - Allegato N° 1 - TestoEmail Prot_16-06-2023_0041258_E - Allegato N° 2 - lettera_richiesta_noi_degli_antoni_REV Prot_16-06-2023_0041258_E - Allegato N° 3 - 1_istanza Prot_16-06-2023_0041258_E - Allegato N° 4 - 2_planimetrie Prot_16-06-2023_0041258_E - File primario - lettera_richiesta_noi_degli_antoni_REV_firmato.pdfVia Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

dalla quale si evince che:

- il prelievo idrico dal fiume Trebbia, ad uso agricolo per irrigazione di orto, avviene tramite l'impiego di un'opera di presa mobile con pompa a scoppio della potenza di 4 kW, collegata ad una condotta di circa 50 m di lunghezza, ed è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2 l/s e per un volume complessivo pari a 1.600 m³/annui, per l'irrigazione di un terreno condotto a orto e frutteto di superficie complessiva pari a 0,5913 ha
- il punto di prelievo delle acque è segnalato come ricadente all'interno dell'area naturale protetta denominata IT4010011

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904
- la *Documentazione* prodotta non è accompagnata dal parere precedentemente rilasciato per la concessione in scadenza
- la determina in scadenza è stata rintracciata al n. DET-AMB-2018-2246 del 09/05/2018
- le richieste "*valutazioni idrauliche*" in merito al rinnovo della concessione non possono eccedere le competenze di Questo Ufficio Territoriale ovvero non è in carico a Questo Ufficio Territoriale l'acquisizione dei pareri di competenza di altri Enti/Uffici costituenti premessa alla sopra citata DET-AMB-2018-2246 del 09/05/2018

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, al rinnovo della concessione d'occupazione di demanio fluviale del f. Trebbia a fronte del mappale 18 del foglio 40 dell'N.C.T. del Comune di Bobbio (PC) a favore del Sig. Degli Antoni Giorgio sia in merito alla conservazione dell'opera di presa mobile e tubi di pescaggio in una *piccola depressione naturale*, sia all'occupazione di area del demanio regionale fluviale del fiume Trebbia per attraversamento con una tubatura di circa 50 m di lunghezza per uso irrigazione orto, così come configurato nell'istanza acquisita dall'Ufficio ARPAE-SAC di Piacenza al n.212248 in data 27/12/2022, in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- il *Richiedente* è autorizzato alla sola manutenzione ordinaria della sponda sinistra del fiume Trebbia in prossimità del punto di attingimento autorizzato oltre che al contenimento della vegetazione nelle immediate vicinanze della presa; il materiale d'alveo derivante dovrà essere ricollocato esclusivamente in ambito demaniale ed il legname di risulta asportato e smaltito secondo le disposizioni dettate per l'area naturale protetta denominata IT4010011;
- trattandosi di rinnovo, si presume che non occorra eseguire scavi/movimentazioni/piste; nel caso in cui ciò sia necessario, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;
- la responsabilità per l'uso richiesto è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, anche a difesa dell'opera di presa mobile a seguito di eventi di piena del f. Trebbia, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di

- apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale e competeranno unicamente al *Richiedente*;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al *corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque* del fiume Trebbia;
 - è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
 - il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del prelievo idrico. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Si coglie l'occasione per chiedere a codesta spett.le ARPAE – SAC di Piacenza la cortesia di accompagnare le future note di richiesta di parere di competenza per rinnovo di concessione con le determinazioni di concessione in scadenza.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CF

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.